



RLS NEWS

Maggio 2009



SOMMARIO :

<i>Non ricordiamoci delle condizioni lavorative insalubri e insicure solo quando ci sono i morti !</i>	<u>1</u>
<i>Anche i lavoratori autonomi hanno diritto alla salute.</i>	<u>2</u>
<i>Comunicazione nominativi RLS-RLST: circolare INAIL</i>	<u>2</u>
<i>La Regione Toscana incentiva le cooperative sicure.</i>	<u>3</u>
<i>Denuncia INAIL infortuni lievi: l'obbligo slitta di sei mesi.</i>	<u>3</u>
<i>Delega di Funzioni: il datore di lavoro nelle grandi aziende.</i>	<u>3</u>
<i>Studentessa premiata per la sicurezza domestica.</i>	<u>5</u>
<i>Ambiente e Lavoro</i>	<u>5</u>

Eventi, convegni e... 8

Stampato in proprio in
Via L. Settembrini, 6 – Verona
www.cgilverona.it

☎ 045 . 8674669

 **Creatività
e Innovazione**
Anno europeo 2009

NON RICORDIAMOCI DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE INSALUBRI E INSICURE SOLO QUANDO CI SONO I MORTI !



Oltre ai quotidiani infortuni mortali l'opinione pubblica è rimasta particolarmente scossa da quelli accaduti il 26 maggio a Sarroch (Cagliari) nella più grande raffineria di petroli d'Europa, la Saras dei fratelli Moratti. Altre vite falciate dal lavoro insalubre e insicuro: questa volta è toccato a due giovani lavoratori di 25 e 27 anni e ad un uomo di 52 anni padre di quattro figli. Altri tre lavoratori non torneranno più a casa, altre tre famiglie disperate. Una triste storia che si

ripete...all'infinito! Ancora morti per asfissia a dimostrazione che anche le tragedie più grandi (v. cinque morti di Molfetta dello scorso anno) non insegnano proprio niente... Inutile dire che mentre ancora si cerca di far luce sulle modalità della strage, si è già acceso il dibattito politico: dal Presidente della Repubblica in giù, tutti si sono affrettati a dichiarare il proprio cordoglio e raccomandare il massimo impegno in favore della sicurezza sul lavoro. Mentre le stragi non si arrestano sembra che nessuno sappia cosa sta "bollendo in pentola" con la controriforma che il Ministro del Lavoro si appresta a fare. Il dolore e la rabbia sono ancora più grandi se si considera che anziché intervenire con provvedimenti che garantiscano maggiore sicurezza è in atto una campagna per depotenziare il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo l'impegno del Sindacato sul fronte della tutela della salute e sicurezza deve essere più forte individuando con decisione nelle condizioni con cui si lavora e nella qualità del lavoro le precondizioni che determinano i veri livelli di garanzia per ogni singolo lavoratore. L'obiettivo che tutti dobbiamo porci non può quindi essere esclusivamente quello di eliminare i rischi infortunistici (mortalità e non) bensì quello di lavorare per il "benessere" dell'individuo; questa è la base per affrontare e debellare il problema, rispettare la dignità delle persone e tutelarne l'integrità psico-fisica. Non possono esserci obiettivi intermedi, si tratta di un approccio socio-culturale. La prevenzione di tutti i rischi lavorativi resta la direttrice da perseguire, attraverso la reale e concreta partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e quindi una consapevolezza dei problemi e una capacità di percezione che possono svilupparsi solo a partire da una capillare diffusione di formazione e di informazione di qualità.

ANCHE I LAVORATORI AUTONOMI HANNO DIRITTO ALLA SALUTE

Per ribadire il concetto che chiunque lavori deve avere lo stesso diritto alla salute prendiamo lo spunto da un'importante sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un'impresa e del suo direttore delegato alla sicurezza condannato per omicidio colposo dopo la morte di un lavoratore autonomo che spesso si fermava in azienda, dopo l'orario di lavoro.

La suprema Corte ha rilevato che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore non può essere accolta allorché chi la invoca non ha impedito l'evento lesivo in maniera negligente.

Nel caso in questione la vittima operava senza essere specificamente informato delle condizioni di pericolo esistenti nella zona circostante e senza essere stato protetto dalle opere provvisorie idonee ad evitare cadute.

L'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo in riferimento alla propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità concreto di impedirlo.

E' il cosiddetto " doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.

Riferimento: [Cassazione penale, Sentenza 6 maggio 2009, n. 18998](#)

COMUNICAZIONE NOMINATIVI DI RLS/RLST: CIRCOLARE INAIL

Ricordiamo che l'INAIL attraverso la circolare n. 11/2009 aveva diffuso le modalità per l'attuazione dall'articolo 18, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Si tratta dell'obbligo posto a carico delle aziende per quanto riguarda la comunicazione del nominativo della figura del RLS, eletto o designato dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

La procedura attivata ha previsto la segnalazione in prima battuta degli RLS aziendali, ma non anche dei RLS Territoriali in quanto non si erano ancora concretizzate le condizioni operative per l'attivazione in modo omogeneo sul territorio nazionale delle previsioni di altri articoli del medesimo TU sicurezza.

L'INAIL interviene ora per spiegare che la procedura di comunicazione per gli RLS, prevista dalla circolare n.11/2009, consentirà a breve l'avvio del censimento anche per gli RLST per i datori di lavoro che sono già in grado di fornire i dati richiesti. Secondo l'Istituto la procedura realizzata consente, in tempi brevi, l'avvio del censimento anche per gli RLST e rimanda a successiva comunicazione l'avvio della segnalazione di tali figure da parte dei datori di lavoro che sono già in grado di fornire i dati richiesti.

Rilevata la disomogeneità a livello nazionale sopra evidenziata ed in considerazione delle attività in corso di revisione dell'attuale normativa nelle sedi legislative, l'INAIL ha proposto agli Uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di definire, contestualmente con l'attivazione della comunicazione riguardante gli RLST, la specifica fattispecie dei datori di lavoro che non siano in grado di indicare il nominativo (o i nominativi) per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio interessato in relazione al quadro complessivo di applicazione delle sanzioni. Sulla scorta dell'esperienza maturata con questa prima fase di censimento, la Direzione Centrale Prevenzione a livello nazionale e le strutture territoriali per la loro competenza, d'intesa con le Parti sociali, per favorire la diffusione delle informazioni, potranno programmare e realizzare congiuntamente iniziative nei confronti delle aziende.

Una volta creatasi a livello centrale i presupposti di coordinamento, la sezione del sito INAIL Sicurezza sul lavoro Area Supporto per la bilateralità potrà essere implementata con una pagina informativa condivisa con le Parti sociali finalizzata a favorire il consolidamento della bilateralità.

Riferimento: [INAIL, Circolare 21 maggio 2009, n. 26](#)



LA REGIONE TOSCANA INCENTIVA LE COOPERATIVE "SICURE"

La regione Toscana ha deciso di concedere contributi alle cooperative che investono nella sicurezza dei luoghi di lavoro.

Destinatarie degli incentivi sono le singole imprese cooperative o i consorzi di cooperative, rientranti nei parametri dimensionali di cui al DM 18 aprile 2009 ed operanti in qualsiasi settore, ad eccezione di quelli esclusi dal Regolamento CE n1998/2006.

L'intervento agevolativo sosterrà gli investimenti innovativi, di importo compreso tra un minimo di 35.000 ed un massimo 70.000 euro, riferiti a consulenze per la:

- 1) certificazione del sistema di responsabilità sociale secondo la norma SA 8000;
- 2) predisposizioni di piani per la realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tal caso, non saranno ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie e, pertanto, i costi agevolabili saranno rigorosamente limitati alle spese supplementari (sovraccosti) necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Alle cooperative beneficiarie verranno riconosciuti contributi in conto capitale fino ad una percentuale massima del 50% del costo dell'investimento ammissibile.

Gli incentivi verranno concessi nel limite "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006

La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata a partire dal 1° giugno fino al 15 luglio 2009, tramite lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Regione Toscana – Direzione Generale Sviluppo Economico – Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle imprese, via di Novoli 26, 50127 Firenze.

Riferimento: Regione Toscana, Decreto 28 aprile 2009, BUR 20 maggio 2009, n. 20

REGIONE
TOSCANA



DENUNCIA INAIL INFORTUNI LIEVI: L'OBBLIGO SLITTA DI SEI MESI



Il Ministero del lavoro ha prorogato di sei mesi l'adempimento relativo alla comunicazione di infortunio di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Il Ministero del lavoro chiarisce che l'obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008 all'INAIL o all'IPSEMA di infortunio di almeno un giorno non entrerà in vigore dal 16 maggio 2009 dal momento che si tratta di un adempimento «a fini statistici ed informativi». Esso diventerà operativo allorché saranno

definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare (SINP, sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). Restano naturalmente in vigore gli obblighi del datore di annotare sul registro infortuni anche tali eventi, oltre naturalmente quelli che determinano una inabilità di durata maggiore

Il termine per l'adempimento decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del decreto, come previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 che regolerà il Sinp.

Fonte: [Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Circolare 12 maggio 2009, n. 17](#)

DELEGA DI FUNZIONI: IL DATORE DI LAVORO NELLE GRANDI AZIENDE

Apparentemente nelle imprese di grandi dimensioni la figura del datore di lavoro, e quindi del principale responsabile aziendale in materia di salute e sicurezza, sembrerebbe facilmente individuabile, basta ricostruire la concreta organizzazione aziendale.

Su questo tema è intervenuta la corte di Cassazione con un suo pronunciamento sulla responsabilità penale di un Presidente del Comitato Esecutivo per il reato di incendio colposo.

Il giudice affronta il caso, attraverso l'analisi e la ricostruzione di due passaggi. Dapprima si riconduce all'imputato il ruolo di datore di lavoro, ravvisandone la posizione di garanzia e apprezzandone sia il ruolo di vertice che la diretta competenza nel settore della sicurezza; in secondo luogo, si esaminano i limiti entro cui il medesimo poteva avvalersi della delega a terzi.

La responsabilità ravvisata dal giudice viene ricondotta e collegata al ruolo di Presidente del Comitato Esecutivo rivestito dall'imputato nell'azienda.

Nel caso specifico, l'imputato risulta capo del settore di produzione e sicurezza, con autonomia gestionale e di spesa.

La colpevolezza di quest'ultimo si basa sul principio consolidato in giurisprudenza che, nelle imprese di grandi dimensioni, non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l'apparato organizzativo che si è costituito, così da poter risalire, all'interno di questo, al responsabile di settore.

Nelle imprese di grandi dimensioni non è, cioè, possibile individuare il datore di lavoro automaticamente in colui o coloro che occupano la posizione di vertice; in tali casi, occorre un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale, così da verificare l'eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale.

Tale analisi, ha l'obiettivo di evitare che venga addebitata qualsiasi responsabilità direttamente all'organo di vertice anche di fronte a situazioni non controllabili da quest'ultimo perché devolute alla cura e alla conseguente responsabilità di altri.



A sostegno della responsabilità del Presidente del Comitato Esecutivo, si affianca la titolarità delle deleghe in materia di salute ed igiene del lavoro, delle cautele e dei presidi necessari e dovuti al fine di prevenire gli incendi. In particolare, il profilo di colpa contestato all'imputato è ravvisato nella mancata analisi del rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali. Il giudice sottolinea che le violazioni in oggetto riguardano le complessive scelte aziendali inerenti alla sicurezza delle lavorazioni e, quindi, coinvolgono appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

Ne consegue che la delega operata da quest'ultimo non vale ad esonerarlo da responsabilità, essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i rischi connessi all'attività di impresa e di individuare le misure di protezione, connessi alla funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non trasferibili.

In altre parole, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, viene comunque ritenuto responsabile il datore di lavoro, qualora le carenze nella disciplina antinfortunistica e nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale.

Tale conclusione si basa sull'affermazione consolidata che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica; ciò si desume dagli obblighi specifici posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 81/2008, nonché dall'articolo 2087 del Codice Civile che impone allo stesso di farsi garante dell'incolumità del lavoratore.

Lo stesso D.Lgs. 81/2008 prevede, all'articolo 17, gli obblighi del datore di lavoro non delegabili a causa della forte correlazione con le scelte aziendali di fondo. In particolare, si tratta: dell'attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento contenente non solo l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuale; nonché della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Riferimento: [Cassazione penale, Sentenza 28 gennaio 2009, sez. IV, n. 2258](#)

STUDENTESSA PREMIATA PER LA SICUREZZA DOMESTICA

La terza edizione del concorso per borse di studio INAIL-Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha permesso di conoscere, degli ottanta lavori presentati sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, alcuni nuovi sistemi di valutazione dei rischi, di percorsi di formazione e sensibilizzazione, di soluzioni innovative per rispondere a vecchi problemi. Tra questi quello presentato da una studentessa dell'università di Verona Elena Cossu che ha vinto, per la sezione "studenti iscritti", con un lavoro sulla sicurezza e prevenzione in ambiente domestico. "Siamo abituati a considerare la casa un ambiente confortevole tale da donare benessere e sicurezza", ha spiegato la studentessa. "In ogni stanza, invece, è possibile restare vittima di incidenti anche gravi. E le principali vittime sono i bambini". Per questo l'ideazione e realizzazione di alcune iniziative di sensibilizzazione: una fiaba interattiva per la scuola dell'infanzia, un gioco per la scuola primaria e un opuscolo per gli adulti e gli anziani. Il gioco, intitolato "Il poliziotto Arturo", è già stato proposto a 325 alunni tra i sette e gli otto anni. Arturo, un bambino come loro, da grande vuole diventare un vero poliziotto. Per ora, però, inizia a investigare nella propria casa, un luogo pieno di pericoli. E così, tirando il dado, i giocatori avanzano di casella in casella cercando di superare le insidie sparse un po' ovunque sul percorso. L'obiettivo non è arrivare primi, ma accompagnare Arturo nella sua missione di poliziotto "domestico".



AMBIENTE E LAVORO



Ambiente e Lavoro è il salone della Fiera di Bologna che si occupa della sicurezza, dell'igiene, del comfort, dei servizi negli ambienti di lavoro ma anche di promozione e gestione. La manifestazione, presente da anni come punto di riferimento in Italia per tutto il settore, offre una vastissima gamma di prodotti e soluzioni per un ambiente di lavoro sano e sicuro, dove la cultura della sicurezza diventa il filo conduttore di esposizioni ed incontri a tema che si allargano

anche alla realtà domestica,

Giunto alla dodicesima edizione il salone dell'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro quest'anno è intitolato "La salute sul lavoro è un investimento".

AMBIENTE LAVORO offre una grande opportunità per l'informazione e la formazione per chi si occupa della tutela della salute e sicurezza attraverso i numerosi convegni organizzati e l'esposizione dei prodotti frutto dell'aggiornamento tecnologico.

Da non perdere!

Riferimento: <http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno.asp?Fieraid=105&convegnoId=457>

EVENTI: CONVEGNI, SEMINARI, RIUNIONI, CORSI, ECC.

MESTRE	ASSEMBLEA REGIONALE R.L.S.	CGIL	12.06.2009
BOLOGNA	AMBIENTE E LAVORO - 12° SALONE DELLA QUALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO	SENAF	10,11,12.06.2009

Ulteriore materiale informativo in materia di salute e sicurezza e' reperibile sul sito della CGIL di VERONA:

<http://www.cgilverona.it/pagina.php?short=&Av=62&Bv=&active=Av&cat=62>